

M\_DG.Tribunale di SALERNO - Prot. 17/01/2017.0000328.E



*Handwritten initials*



*Allegato al verbale amministrativo*  
*Le 17.1.2017*  
Il Presidente  
dr. Giovanni Pentapallo

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio Prima Affari Generali



m\_dg.D06.02/01/2017.0000670.U

Prot. n. 116/1/RepStudi/AA/I  
Rif. nota prot. n. 11988-12126. U del 3/11/2016

Al Sig. Presidente della  
Corte d'Appello di

SALERNO

**Oggetto: Quesito sulla competenza del Cancelliere in materia di Foglio Notizie.**

Si riscontra la nota in riferimento, con la quale è stato trasmesso specifico quesito relativo all'oggetto posto dal locale Tribunale, rappresentando quanto segue.

Dati i contenuti professionali previsti per il profilo del Cancelliere dal C.C.I. di Amministrazione del 29.07.2010, nonché le successive indicazioni esplicative di cui alla circolare n. 103/1(A)1757 del 30.11.2010, si condivide l'operato del Tribunale di Salerno in ordine alla possibilità di adibire il cancelliere all'attività di chiusura del foglio notizie.

CORTE DI APPELLO - SALERNO  
SECRETARIA  
3 GEN 2017  
Prot. N° 15

IL DIRETTORE GENERALE

Barbara Fabbrini  
*Handwritten signature*





# Tribunale di Salerno

c.v. Garibaldi n. 184 - 84122 Salerno

Prot. 6631/10/14

Salerno, 3.11.2016

Al Sig. Presidente della Corte di Appello  
SALERNO

**OGGETTO: Foglio delle notizie (art. 280 T.U. Spese di Giustizia). Attribuzione dell'attività di chiusura del foglio notizie al Cancelliere. Formulazione quesito (ministeriale DAG-DG Giustizia Civile 14.4.2016.0067455.U).**

In data 24.10.2016, questo Ufficio emetteva l'ordine di servizio n. 69/2016, con il quale si provvedeva alla nomina dei responsabili della chiusura del foglio notizie indicato in oggetto, designando, all'uopo, anche i cancellieri.

In data 27.10.2016 perveniva una nota di rimostranza sindacale con cui si chiedeva la revoca parziale dell'ordine di servizio, ritenendo che la mansione indicata non rientrasse tra i compiti del profilo del cancelliere, i quali, viceversa, fossero abilitati (in considerazione delle responsabilità, anche erariali, connesse), soltanto alla tenuta del fascicolo processuale, salva l'attribuzione di mansioni superiori.

L'ufficio, pertanto, ne sospendeva l'efficacia per la parte dispositiva relativa alla nomina dei cancellieri quali responsabili della chiusura, ritenendo, di formulare apposito quesito, trattandosi di problematica di interesse concreto ed attuale.

Al riguardo si premette che, come noto, la materia è regolamentata, oltre che dal Testo Unico Spese Giustizia anche dalla circolare ministeriale n. 9 del 26 giugno 2003 Dipartimento per gli affari di giustizia.

Inoltre è intervenuta la nota n. 116/1/10062 del 3 febbraio 2004 del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Dir. Generale del personale e della formazione che, nel dare riscontro ad un quesito della Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia, circa l'individuazione dei funzionari addetti alla tenuta del foglio delle notizie, riteneva che tale figura professionale fosse abilitata alla firma e redazione dello stesso.

Nello specifico detta nota recita:

*"Già alla luce dei profili professionali di cui al D.P.R. 1219/84 e successive modifiche, all'assistente giudiziario (VI qualifica funzionale), ora cancelliere B3, era riconosciuta l'idoneità all'espletamento delle funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche, in tal modo configurandolo, quale dipendente legittimato ad assumere responsabilità di carattere patrimoniale"(...).*

Afferma, inoltre, detta nota, che:

*"Alla luce delle suesposte argomentazioni ed in relazione al particolare tenore della disposizione di cui all'art. 25 del succitato contratto (rectius: il contratto Integrativo del Ministero della Giustizia del 5/4/2000) che, nell'ambito della classificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al cancelliere-pos.econ.B3 - prevede tra l'altro, l'idoneità di tale figura professionale al compimento degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori, si ritiene che alla firma ed alla redazione del Foglio Notizie di cui all'art. 280 T.U. Spese di Giustizia, possa essere adibito il personale appartenente alla figura*





professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del Dirigente dell'Ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio".

Si osserva ancora che, alla luce dei nuovi profili professionali di cui all'allegato A dell'attuale CCNI del Ministero della Giustizia, confluisce nel profilo di cancelliere, la figura professionale del cancelliere, ex posizioni economiche B3 e B3S.

Il profilo professionale del cancelliere recita: "lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali".

Alla luce di quanto sopra esposto, ad avviso di questo ufficio all'attività predetta, che si concreta in una attestazione di responsabilità circa l'esistenza o meno del titolo per il recupero del credito, può essere adibito il personale della qualifica di cancelliere.

Non si comprenderebbe, inoltre, il motivo per cui l'attribuzione della tenuta e firma del foglio notizie, riconosciuta dal Ministero al cancelliere, sia pure nella vigenza del precedente contratto, debba ritenersi, invece, venuta meno con quello attualmente in vigore.

Alla luce di quanto esposto, si richiede di conoscere, con cortese urgenza, le determinazioni di Codesto Ufficio in merito.

Il Dirigente Amministrativo  
Francesca Del Grosso

Il presidente del Tribunale  
Giovanni Pentagallo



